

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXVI

Berna, 19 marzo 1953.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—; semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali. — S. A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

6414

MESSAGGIO

del

Consiglio federale all'Assemblea federale relativo alla modificazione del decreto federale concernente le misure intese a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

(Del 9 marzo 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

L'articolo 3, terzo capoverso, del decreto federale del 3 ottobre 1951, prescrive, fra l'altro, che non può essere assegnato sussidio federale alcuno per lavori di risanamento il cui costo complessivo è superiore a 20 000 franchi per abitazione.

La disposizione tende a impegnare le famiglie di condizioni modeste, le sole beneficiarie di queste misure di risanamento, a limitare il miglioramento delle loro condizioni d'abitazione allo stretto necessario per non causare un dissesto del bilancio familiare con spese edilizie fors'anche auspicabili ma non indispensabili. La norma non è applicabile soltanto ai lavori di risanamento veri e propri ma anche quando non è possibile migliorare sufficientemente le condizioni d'abitazione senza costruire una nuova casa.

Conformemente all'articolo 3, secondo capoverso, lettera a, del decreto federale, di massima non è assegnato sussidio per le costruzioni nuove poichè non è possibile continuare a favore delle regioni di montagna l'aiuto per la costruzione di case d'abitazione che è stato sospeso

alla fine del 1949. Sono tuttavia eccettuate le nuove costruzioni destinate a sostituire abitazioni in condizioni da non poter essere risanate se non ricostruendole. Subito dopo l'entrata in vigore delle misure per migliorare le condizioni di abitazione, si constatò che la ricostruzione sia pure la più modesta di case per famiglie, dato i prezzi, non era praticamente possibile senza eccedere il limite di 20 000 franchi fissato dall'articolo 3, terzo capoverso. Era particolarmente il caso delle abitazioni per famiglie numerose, per le quali sopra tutto queste misure erano state previste. Non sono naturalmente mancate domande di sussidio per nuove costruzioni il cui costo, secondo il preventivo, non avrebbe complessivamente oltrepassato l'importo di 20 000 franchi. Tuttavia un esame più approfondito aveva dimostrato che nel calcolo delle spese non si era tenuto conto delle reali dimensioni della costruzione oppure del costo di parti essenziali. Il preventivo era stato stabilito senza tener conto della realtà, al solo scopo di non superare il limite di 20 000 franchi. In siffatti casi non poteva essere concesso un sussidio federale poichè era evidente che le spese avrebbero superato detto limite.

* * *

Il decreto federale (art. 3, secondo capoverso, lettera a) prevede bensì la possibilità di sussidiare nuove costruzioni a determinate condizioni, ma il limite delle spese fissato nell'articolo 3, terzo capoverso, la rende illusoria.

Questa situazione, che riteniamo poco soddisfacente, indusse il consigliere nazionale Studer (Escholzmatt) a presentare nel corso della sessione invernale 1952 la seguente interpellanza:

Conformemente all'articolo 3, secondo capoverso, lettera a, del decreto federale del 3 ottobre 1951 concernente le misure intese a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna, possono essere assegnati sussidi federali per nuove costruzioni se esse sostituiscono abitazioni insanabili.

Ma sorgono difficoltà allorchè trattasi di applicare a queste costruzioni il principio stabilito dal terzo capoverso di detto articolo, secondo il quale non può essere assegnato sussidio federale alcuno per lavori di risanamento il cui costo complessivo è superiore a 20 000 franchi per abitazione. Se, dato il prezzo attuale delle costruzioni, si osservasse questo limite, le nuove abitazioni per famiglie numerose destinate a sostituire abitazioni insanabili sarebbero praticamente escluse dal sussidio. Non ritiene il Consiglio federale che tale limite non debba essere osservato per queste nuove costruzioni che sono indispensabili?

Siffatta interpretazione non implicherebbe alcun aumento del sussidio federale poichè l'articolo 4 prevede espressamente che il sussidio non può eccedere una determinata somma per abitazione risanata o costruita.

L'espedito di ricorrere all'interpretazione per sottrarre le nuove costruzioni, cui si riferisce l'interpellanza Studer, al limite previsto per le spese dall'articolo 3, terzo capoverso, era comprensibile e il Dipartimento

dell'economia pubblica chiese in merito il parere della delegazione delle finanze delle Camere federali. Questa rispose che non poteva consentire a tale soluzione ma avrebbe invece appoggiato all'unanimità una revisione del decreto federale del 3 ottobre 1951, che elevasse il limite delle spese per le nuove costruzioni indispensabili.

Non si potrebbe attualmente rinunciare ad adeguare questo limite senza frequentemente frustrare — e proprio nei casi in cui sarebbe più indicato l'aiuto istituito dal decreto federale — l'opera di risanamento delle abitazioni, in particolare quando trattasi di creare condizioni d'abitazione sane per famiglie con numerosa prole, spesso con dieci e più figli, alloggiati in tuguri o in case troppo piccole che non è possibile risanare, nemmeno con forti spese, ricorrendo a riparazioni.

Come limite massimo del costo per costruzioni nuove potrebbe di regola bastare la somma di 25 000 franchi per abitazione in una casa per più famiglie e la somma di 30 000 franchi per casa d'una sola famiglia, a condizione tuttavia di limitarsi a costruire case igieniche, ma veramente semplici, ciò che è assolutamente indispensabile se si vuole evitare che chi le abita non abbia a sopportare oneri eccessivi. Non avrebbe senso aiutare queste famiglie a migliorare le loro condizioni d'abitazione se il costo della costruzione dovesse indebitarle a tal punto che il loro piccolo reddito non sarebbe più sufficiente al loro sia pur modesto mantenimento.

* * *

Considerato il numero relativamente scarso di queste nuove costruzioni, si può prevedere che le conseguenze finanziarie della modificazione proposta saranno contenute in limiti affatto ristretti. È d'altra parte escluso che il sussidio abbia a costituire per ogni nuova costruzione una spesa suppletiva poichè, nella maggior parte dei casi, la Confederazione non potrebbe rifiutare puramente e semplicemente ogni aiuto. Se la Confederazione non sussidiasse queste costruzioni, si dovrebbe trar profitto dalle abitazioni esistenti apportandovi miglioramenti relativamente costosi, che, senza soddisfare interamente le famiglie che le abitano, creerebbero almeno condizioni d'abitazione più favorevoli. Dobbiamo inoltre rilevare che la concessione d'un sussidio per nuove costruzioni, che sono più costose, non provoca spese suppletive vere e proprie. Ciò per due motivi: innanzitutto perchè l'articolo 4 del decreto fissa al sussidio federale un limite massimo che non può essere modificato; in secondo luogo perchè i mezzi disponibili per l'esecuzione del decreto sono stati fin dall'inizio limitati al residuo del fondo costituito per promuovere la costruzione di case d'abitazione durante gli anni dal 1945 al 1949, compresi gl'interessi di questo fondo fino al 31 dicembre 1952 e le somme provenienti da restituzioni e da risparmi.

* * *

Come il decreto federale del 3 ottobre 1951, il decreto che lo modifica sarà sottoposto a referendum.

* * *

Fondandoci sulle considerazioni che precedono, vi proponiamo di approvare il disegno di decreto federale qui allegato.

Vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 marzo 1953.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Etter.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale relativo alla modificazione del decreto federale concernente le misure intesae a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (Del 9 marzo 1953)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1953
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	6414
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.03.1953
Date	
Data	
Seite	281-284
Page	
Pagina	
Ref. No	10 152 699

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.